



Comitato di Vigilanza e Controllo

Rapporto sull'applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22

«Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»

ANNO 2015

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. NORMATIVA	7
2.1 ISTITUZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO	7
2.2 COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	8
3. ATTIVITÀ DEL COMITATO.....	9
3.1 MONITORAGGIO	10
3.1.1 <i>Avvio del Monitoraggio: modalità e format</i>	10
3.1.2 <i>Dati Censimento impianti di produzione e utilizzo CSS</i>	11
3.1.3 <i>Valutazione dei risultati</i>	12
3.2 AUDIZIONI.....	17
3.2.1 <i>ARPA Piemonte – Dipartimento Cuneo e Provincia di Cuneo</i>	17
3.3 ALTRE ATTIVITÀ.....	18
4. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	20
4.1 PROBLEMI NELL'ATTUAZIONE: CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI	20
4.1.1 <i>Comitati e Associazioni</i>	21
5. PROPOSTE	23
5.1 PROPOSTE DI MODIFICA DECRETO.....	23
5.1.1 <i>Aspetti tecnici</i>	23
5.1.2 <i>Aspetti amministrativi</i>	23
5.2 ISTITUZIONE DI UN SITO WEB	24
6. CONCLUSIONI.....	25

1. Premessa

Il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», pubblicato nella G.U. n. 62 del 14 marzo 2013 (di seguito anche DM 22/2013 o Regolamento), costituisce una delle misure di attuazione dei principi della disciplina europea che privilegia la produzione di materiali e sostanze dai rifiuti che perdono pertanto tale qualificazione diventando beni da immettere al consumo purché rispettino criteri e prescrizioni generali.

Il suddetto DM è stato emanato dopo che sul tema rifiuti combustibili sono stati sviluppati in questi anni accesi dibattiti in merito alle questioni operative di governo del settore.

Con il DM 5/2/1998 il Ministero dell'Ambiente normò il CDR (combustibile derivato da rifiuti) con lo scopo di agevolare la gestione dei rifiuti urbani destinandone una parte agli impianti di recupero energetico dei rifiuti di potenzialità termica non inferiore a 10 MW e agli impianti industriali di co-combustione di potenzialità termica non inferiore a 20 MW. È opportuno osservare che, mentre inizialmente il DM 5/2/1998 prevedeva la produzione di CDR unicamente da rifiuti urbani e assimilabili, successivamente il DM 5 aprile 2006, n. 186, che ha modificato e integrato il vecchio testo, ha previsto la possibilità di produzione del CDR anche da rifiuti speciali non pericolosi senza, peraltro, includere nuovi codici rispetto a quelli inizialmente previsti. L'utilizzo del CDR, tuttavia, non ha consentito di risolvere compiutamente il problema della gestione dei rifiuti urbani a causa soprattutto della crescente conflittualità sociale derivante dalla costruzione di impianti dedicati ma, certamente, ha contribuito a indirizzare le politiche di pianificazione sulla gestione dei rifiuti urbani verso gli impianti di trattamento meccanico-biologico. Quindici anni più tardi la legislazione nazionale ha recepito la definizione di CSS (Combustibile Solido Secondario) dalla normativa tecnica del Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) *solid recovered fuel* (SRF) che, rispetto al CDR, possono essere ottenuti da una più vasta gamma di rifiuti non pericolosi.

Per la caratterizzazione dei CSS è stata sviluppata, già a partire dai primi anni 2000, una corposa normativa tecnica nell'ambito dei lavori del CEN ed in particolare del Comitato Tecnico TC 343. L'obiettivo è stato di promuovere l'utilizzo di un combustibile ben definito a livello commerciale (quindi idoneo ad essere trasportato all'interno dell'Unione) che potesse essere utilizzato in sostituzione dei combustibili fossili convenzionali nei forni da clinker e

negli impianti per produzione di energia elettrica, nel rispetto dei medesimi standard cautelativi di tutela ambientale e salute umana prescritti nella disciplina su incenerimento e coincenerimento. Una certa confusione nell'applicazione del DM 22/2013, che disciplina esplicitamente la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di CSS, è derivata dalla co-presenza in Tabella 1 dell'Allegato 1 di tipologie di CSS combustibili, quelli quindi oggetto del DM stesso, e di tipologie di CSS rifiuto. Questo può aver determinato una certa diffidenza dell'opinione pubblica verso i CSS che sono spesso percepiti come rifiuti, piuttosto che come materiali combustibili, la cui utilizzazione energetica è equiparata di fatto all'incenerimento indipendentemente dagli impatti ambientali generati e dalle procedure e controlli previsti per la codifica come CSS-Combustibile.

A due anni dalla promulgazione della norma, si ritiene che oggi sia necessario un confronto allargato per comprendere se il DM debba essere aggiornato per renderlo più efficace nella politica di prevenzione dei rifiuti e se siano opportune iniziative di divulgazione onde fornire elementi tecnici a sostegno di posizioni motivate.

Infatti, si registra una crescente necessità nella gestione dei rifiuti di rispettare la gerarchia (art. 4 Direttiva 2008/98/CE) evitando uno spreco di risorse – in termini di materia e di energia - che sono perdute quando si ricorre allo smaltimento in discarica prima di provvedere al riciclaggio (trasformazione dei rifiuti in prodotti, materiali e sostanze) e al recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia. Il DM 22/2013 si inserisce in questo ambito precisando quali rifiuti possano essere utilizzati per la produzione di CSS-combustibile, le caratteristiche del CSS combustibile e gli impianti cui possa essere destinato. Ove l'origine dei rifiuti, le caratteristiche del CSS prodotto e/o gli impianti di destino finale non fossero conformi alle prescrizioni del DM citato, il CSS non potrà essere gestito come materiale rimanendo impregiudicata la possibilità del recupero energetico come rifiuto secondo le procedure tecniche e amministrative già ampiamente collaudate, che si devono inquadrare nell'ambito della *governance* sui rifiuti centrale e locale.

Il coincenerimento o la combustione con recupero di energia elettrica e di calore sono forme di gestione dei rifiuti collaudate in tutti i paesi sviluppati che offrono garanzie di igienicità, con distruzione rapida e controllata della sostanza organica contenuta originariamente nei rifiuti e che riducono la domanda di smaltimento in discarica alla sola frazione residuale (costituita di solito dalle ceneri in quanto le scorie sono spesso recuperabili) in quantità generalmente inferiore al 2% in peso rispetto ai rifiuti trattati. La tutela della salute e dell'ambiente è poi garantita dai limiti alle emissioni della disciplina sui rifiuti tipicamente

impostata sul principio della precauzione. Tali limiti, perciò, sono ben più restrittivi di quelli della disciplina sulle emissioni degli impianti industriali che presentano, in alcuni casi, valori limite anche di alcuni ordini di grandezza superiori a quelli della disciplina stringente sui rifiuti.

L'art. 15 del DM 22/2013 ha previsto l'istituzione di un Comitato di vigilanza e controllo (di seguito anche: Comitato), quale organo per monitorare la produzione, le caratteristiche e l'utilizzo del CSS combustibile nonché in generale l'attuazione del regolamento, per agevolare la cooperazione e il coordinamento tra tutti i portatori d'interessi, per promuovere iniziative di divulgazione pubblica, e per sottoporre proposte integrative e correttive della disciplina tecnica.

Il Comitato, insediatosi al Ministero dell'Ambiente il 20 febbraio 2014, si è dotato di un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

Nel primo anno di attività il Comitato ha avviato il monitoraggio di produzione e utilizzo del CSS combustibile sul territorio nazionale, inquadrando tali attività nei diversi contesti locali in riferimento agli impatti ambientali e agli aspetti tecnici.

Questa relazione rendiconta le attività svolte nel 2014 e i risultati conseguiti, riporta i dati sulla produzione e sull'utilizzo del CSS combustibile.

La relazione è suddivisa in capitoli, ognuno dedicato a specifiche attribuzioni del Comitato previste dal regolamento e rappresenta un rendiconto integrato con valutazioni statistiche e proposte destinate all'amministrazione attiva del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Il Comitato ha dato avvio, appena costituito, all'acquisizione delle informazioni sulla filiera CSS. In tali attività rientrano gli approfondimenti su atti autorizzativi per i produttori e per gli utilizzatori, le analisi tecniche sulle metodologie di analisi previste per la conformità del CSS, le valutazioni sullo stato di attuazione della normativa, la proposta di adeguamento atti- tipo concessioni e convenzioni.

Le indagini condotte in questo primo anno di attività del Comitato non hanno incluso aspetti di carattere economico su produzione, compravendita e utilizzo del CSS.

Informazioni e documenti sono stati richiesti dalla Direzione competente in materia (inizialmente la Direzione della Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - TRI e

successivamente la Direzione per i Rifiuti e l'Inquinamento (RIN) a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione del regolamento.

2. Normativa

2.1 Istituzione del Comitato di Vigilanza e Controllo

Il DM 22/2013, in relazione alle disposizioni riportate all'art. 6, par. 4 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito dall'art. 183, comma 1, lett. cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessino di essere qualificati come rifiuto.

Il Regolamento stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui al citato art. 184-ter, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente. L'art. 184-ter è stato introdotto nel D. Lgs. 152/06 a seguito del recepimento della direttiva europea 2008/98/CE, avvenuta con il D. Lgs. 205/10, «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive». La direttiva 2008/98/CE prevede la possibilità per gli Stati Membri di definire, attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti, criteri rispettosi di un elevato standard di tutela dell'ambiente e della salute umana affinché determinate tipologie di rifiuti cessino, a valle di determinate operazioni di recupero, di essere qualificati come rifiuto.

Successivamente, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 293, comma 1 del D. Lgs. 152/06, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 recante «Modifica dell'allegato X della Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)» (G.U. n. 77 del 2 aprile 2013).

Con DM 13 dicembre 2013, coerentemente con l'art. 15, comma 1 del DM 14 febbraio 2013, n. 22, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha costituito il Comitato di vigilanza e controllo CSS. Il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed utilizzatori del CSS-combustibile, uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), senza oneri a carico della finanza pubblica né compensi o indennità per i componenti.

Il Comitato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, ha il compito di:

- a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile ai fini di una maggiore tutela ambientale nonché la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile;
- c) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile;
- d) intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14;
- e) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente disciplina, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del presente regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa.

2.2 Composizione del Comitato di Vigilanza e Controllo

Il Comitato è attualmente presieduto dal Dott. Mauro Rotatori (CNR – Istituto sull'Inquinamento Atmosferico), designato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I componenti del Comitato in questione sono:

- Ing. Giuseppe Mininni (CNR – Istituto di Ricerca Sulla Acque), designato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Dott. Luciano Barra, designato dal Ministro delle Sviluppo Economico;
- Dott.ssa Elisabetta Perrotta, designata da FISE-ASSOAMBIENTE;
- Dott. Paolo Giacomelli, designato da FEDERAMBIENTE;
- Ing. Daniele Gizzi, designato da AITEC;
- Dott.ssa Claudia Mensi, designata da ASSOELETRICA;
- Ing. Giovanni Riva, designato dal Comitato Termotecnico Italiano(CTI);
- Dott. Michele Bertolino, designato dalle Associazioni Ambientaliste.

3. Attività del Comitato

Il Comitato di vigilanza e controllo si è insediato al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 20 febbraio 2014 e opera con il supporto assicurato dalla Direzione Generale competente in materia, come indicato dal Ministro dell'Ambiente, e specificatamente dapprima dalla Direzione della Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (TRI) e, attualmente dalla Direzione per i Rifiuti e l'Inquinamento (RIN).

Tale supporto ha garantito le necessarie e adeguate funzioni di segreteria nonché l'acquisizione e l'archiviazione delle informazioni e delle documentazioni richieste e pervenute da tutti i soggetti pubblici e privati interessati, necessarie all'espletamento delle attività del Comitato.

Come prima azione intrapresa dal Comitato si è proceduto alla emanazione di un regolamento interno che disciplina il funzionamento del Comitato medesimo.

Con tale regolamento sono stabiliti i compiti del Presidente e le modalità di gestione delle riunioni periodiche. Inoltre, è stabilita la modalità di adozione delle posizioni del Comitato su questioni poste in discussione e le modalità di approvazione degli argomenti trattati, nonché della relazione annuale.

Nel periodo 20 febbraio 2014 – 4 marzo 2015 il Comitato si è riunito nove volte.

Durante questo periodo sono state avviate le attività propedeutiche all'effettuazione del monitoraggio e del controllo dello stato del settore, per verificare l'applicazione su tutto il territorio nazionale.

In particolare, sono state definite le modalità per l'acquisizione delle informazioni sulle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione e utilizzazione di CSS combustibile che operano sul territorio nazionale (vedi par. 3.1). Le richieste sono state inoltrate dalla Direzione Generale a tutte le autorità competenti.

Oltre a tale attività sono state effettuate – su richiesta della Direzione Generale– audizioni di enti pubblici (11 giugno 2014) e l'esame di documentazioni specifiche connesse alla applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS).

Per quanto riguarda le audizioni si rimanda al successivo punto della presente relazione (vedi par. 3.2). Per quanto riguarda l'esame di documentazioni concernenti il CSS si rappresenta quanto segue.

3.1 Monitoraggio

Il Comitato ha approvato la metodologia da adottare per l'esecuzione del monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile con l'obiettivo di verificare che l'applicazione del decreto fosse avvenuta rispettando i criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

In tale contesto è stata valutata l'opportunità di assicurare la massima trasparenza e la massima diffusione delle richieste di informazioni necessarie all'adempimento sopra descritto.

3.1.1 Avvio del Monitoraggio: modalità e format

Le modalità di richiesta delle informazioni hanno previsto, in primo luogo, l'individuazione di tutti gli Enti pubblici competenti al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti produttori o utilizzatori di CSS combustibile che operano sul territorio nazionale. Successivamente è stata trasmessa agli Enti pubblici competenti individuati (Regioni e Province) la richiesta di fornire informazioni entro un mese. È stato predisposto un format di raccolta di tutte le informazioni richieste in modo che le stesse risultassero confrontabili per le diverse realtà territoriali.

Il format trasmesso agli Enti Pubblici è composto da due schede.

La prima scheda riguarda la necessità di acquisire un quadro nazionale sulle Autorizzazioni rilasciate per la produzione di CSS (Combustibile). In detta scheda sono sinteticamente richieste le seguenti informazioni:

- Estremi Autorizzazione rilasciata
- Ente Competente (Regione/Provincia)
- Data rilascio (gg/mm/aaaa)
- Scadenza [Si/ No (se si quando)]
- Disponibilità on line (Link)
- Impianto Autorizzato
- Intestatario Autorizzazione (Denominazione sociale)
- Tipologia Rifiuti in ingresso – CER autorizzati; quantità (t/anno);
- CSS prodotti – qualità e quantità – Quantità (t/anno); Classificazione (es. CSS 332)
- Quota di Biomassa (%)
- Rifiuti prodotti – CER e destinazioni finali (Smaltimento/recupero)

- Quantità Rifiuti prodotti (t/anno)
- Tipo Utilizzatore finale CSS (Cementeria/Centrale Termoelettrica)
- Autorizzazioni rilasciate per l'utilizzo CSS (end of waste) – (Autorizzazioni Integrate Ambientali)

La seconda scheda riguarda la ricognizione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'utilizzo del CSS (Combustibile). In detta scheda sono sinteticamente richieste le seguenti informazioni:

- Estremi Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata
- Ente Competente (Regione/Provincia)
- Data rilascio (gg/mm/aaaa)
- Durata dell'AIA (anni)
- Disponibilità on line (Link)
- Tipologia impianto autorizzato (Cementificio/centrale termoelettrica)
- Intestatario AIA (Denominazione sociale)
- CSS utilizzati - qualità e quantità:
 - ⊗ Quantità (t/anno)
 - ⊗ Classificazione nelle classi individuate in Tabella 1 Allegato 1 (es. CSS 332)
 - ⊗ Specifiche (All. 1 tab.2 DM 22/2013)
 - ⊗ Sostituzione calorica [%]
 - ⊗ CO₂ evitata (t/anno)

3.1.2 Dati Censimento impianti di produzione e utilizzo CSS

Il Comitato attraverso il Ministero ha inviato richieste formali agli Enti territoriali competenti (Regioni e Province) corredate dal format descritto al par. 3.1.1 e ha ricevuto **58** risposte dagli enti competenti (Regioni e Province) che rappresentano il 50% circa delle richieste. La Tabella 1 riporta tutti i dati acquisiti. Le seguenti Regioni e Province hanno dichiarato di non aver autorizzato alcun impianto di produzione e/o utilizzazione di CSS combustibile: Regione Liguria, Regione Sardegna, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Prov. Agrigento, Prov. Alessandria, Prov. di Barletta Andria Trani, Prov. Benevento, Prov. Bergamo, Prov. Bolzano, Prov. Cuneo, Prov. Enna, Prov. Gorizia, Prov. Lecce, Prov. Lucca, Prov. Massa Carrara, Prov. Medio Campidano, Prov. Palermo, Prov. Pistoia, Prov. Reggio Emilia, Prov. Sassari, Prov. Savona, Prov. Siena, Prov. Sondrio, Prov. Trento, Prov. Udine, Prov. Venezia.

Hanno poi dichiarato di non essere competenti al rilascio di autorizzazioni la Regione Calabria, la Regione Lombardia (competenza Province), la Regione Piemonte (competenza Province), la Prov. L'Aquila (competenza Regione Abruzzo), la Prov. Ragusa, la Prov. Salerno, la Prov. Teramo (competenza Regione Abruzzo).

3.1.3 Valutazione dei risultati

L'analisi dei dati pervenuti evidenzia interpretazioni difformi della normativa con conseguente quadro di riferimento poco chiaro per gli operatori e una certa difficoltà a ottenere il rilascio di autorizzazioni.

Nel caso degli impianti del Gruppo Sacci – Testi (FI) e Buzzi Unicem – Robilante (CN) e Cementizillo – Fanna (PN) le quantità di CSS combustibile non sono disponibili perché le AIA loro rilasciate (le uniche tre al momento per i cementifici in ITALIA) non prescrivono alcun limite sulle quantità di utilizzo.

Il cementificio Holcim di Merone (VA), riportato in Tabella 1 è stato autorizzato unicamente a CSS rifiuto. I cementifici Robilante (CN) della Buzzi Unicem e Cementizillo – Fanna (PN) possono utilizzare sia CSS rifiuto sia CSS combustibile.

Nella **Figura 1** e nella **Figura 2** sono riportate, rispettivamente, i siti degli impianti di produzione e di utilizzazione di CSS autorizzati.



Figura 1 Siti degli impianti di produzione di CSS combustibile

Tabella 1 Dati acquisiti dalle Autorità competenti

Ditta	Tipo impianto	Sito Impianto	Tipo Atto	Ente	Data Atto	Scadenza	Quantità CSS (t/a)	Destino CSS	Prescrizioni relative a CSS	Note
Cementizillo spa	Cementificio	Fanna (PN)	AIA	Regione FVG	20/02/2014	24/10/2020 × D. Lgs.46/14: 24/10/2026	29.700 per CSS rifiuto e nessun limite quantitativo per CSS combustibile	-	Biomonitoraggio licheni	Autorizzato a ritirare 191210 e a utilizzare CSS combustibile
Gruppo SACCI	Cementificio	Greve in Chianti (FI)	AIA	Prov. Firenze	15/01/2014	15/01/2024	nd	Ritiro da: - Porcarelli (RM); - Tramonto (VA); - DECO (CH)	Verifica sul CSS in ingresso: parametri DM 22/2013, e verifica contenuto di zolfo	Verifica contenuto di zolfo, oltre a PCI, Hg, Cl
Holcim Italia SpA	Cementificio	Merone (CO)	AIA	Prov. Como	10/04/2014	Come da D. Lgs. 46/2014	nd	-	-	Autorizzato all'utilizzo di CSS mediante specifica linea che non è stata ancora realizzata". (non si spiega con il destino dei conferimenti di Econord e Nuova Lario nel 2013)
BUZZI UNICEM	Cementificio	Robilante (CN)	AIA	Prov. Cuneo	?	?				Rilascio AIA per utilizzo di CSS rifiuto e CSS - EoW
BUZZI UNICEM	Cementificio	Vernasca (PC)	Richiesta rinnovo /modifica AIA	Prov. Piacenza						Richiesta utilizzo Carbonext (CSS- EoW); la PA sta valutando se aprire una procedura di VIS propedeutica alla VIA
BUZZI UNICEM	Cementificio	Augusta (SR)	Richiesta rinnovo /modifica AIA	Regione Sicilia						Richiesta utilizzo CSS rifiuti e CSS - EoW
Gruppo SACCI	Cementificio	Cagnano Amiterno (AQ)	Richiesta rinnovo /modifica AIA	Regione Abruzzo						Richiesta utilizzo CSS rifiuti e - EoW; oggetto di protocollo di intesa tra regione, Provincia e Comune
Italcementi	Cementificio	Matera	Richiesta rinnovo /modifica AIA	Regione Basilicata						Rinnovo utilizzo PFU in R1 e richiesta ex novo per CSS - EoW
Italcementi	Cementificio	Calusco D'Adda (BG)	Richiesta rinnovo /modifica AIA	Prov. Bergamo						Rinnovo utilizzo CDR (CSS rifiuto) e richiesta ex novo per CSS - EoW
A2A Ambiente SpA	Produttore	Brindisi	AIA	Prov. Brindisi			75.000	Centrale Elettrica Edipower (in corso di autorizzazione) (10% sostituzione)	-	L'iter autorizzativo è in corso. Si tratta di un impianto AIA di produzione di CSS-combustibile EoW della A2A Ambiente SpA, per alimentare la Centrale Elettrica Edipower (iter in corso).
AGECO Srl	Produttore	Potenza	aut. 208	Prov. Potenza	24/04/2014	27/09/2023	11.000	-	-	Non ha ancora realizzato la modifica impiantistica dedicata a produzione di CSS
Bellisolina Srl	Produttore	Montanaso Lombardo	AIA	Prov. Lodi	27/02/2013	27/02/2018 D. Lgs. 46: 27/02/2023	nd (rif in ingresso: 75.000)	nd	Prescriz come da DM 22/2013	CSS - EoW; la produzione è autorizzata ma non ancora attiva.
Eco Sinergie SCRL	Produttore	San Vito al Tagliamento	aut. 208	Prov Pordenone	24/12/2013	04/03/2023	nd	nd	Rapporto mensile sui rifiuti trattati, con analisi del 191210 che viene prodotto	Tratta 55.462 t/a di rifiuti speciali, e 34.538 t/a di rifiuti urbani (tot. 90.000 t/a); non si parla di EoW
Econord SpA	Produttore	Como	aut. 208	Prov. Como	01/12/2009 e smi 07/04/2011	01/12/2019	1.564 nel 2013 (CER 191210)	Cementificio Holcim	-	CSS come rifiuto
Futura Spa	Produttore	Grosseto	AIA	Prov. Grosseto	03/09/2014	03/09/2024	14.339 (prod. 2013)	Nel 2013: Scarlino Energia srl (termo), ACEGAS-APS, Carta Verde srl, CSS Energy	- densità media dei rifiuti in ingresso e del CSS in uscita; - comunicare destino	14.339 t di CSS conferito nel 2013 (non si parla di EoW)

Ditta	Tipo impianto	Sito Impianto	Tipo Atto	Ente	Data Atto	Scadenza	Quantità CSS (t/a)	Destino CSS	Prescrizioni relative a CSS	Note
								srl, FEA Frullo Energia Ambiente Srl, Ladurner srl	finale; - CSS in uscita solo in balle	
GEO NOVA SpA	Produttore	San Vito al Tagliamento	aut. 208	Prov Pordenone	23/01/2014	22/08/2021	nd	nd	-	Tratta 29.000 t/a di rifiuti; l'autorizzazione non parla di CSS-combustibile.
Il Truciolo SpA	Produttore	Albavilla	aut. 208	Prov. Como	06/02/2013	05/02/2023	4.946 nel 2013 (CER 191210)	nd	-	CSS come rifiuto
Logica Srl	Produttore	Trieste	aut. 208	Prov. Trieste	03/10/2013	14/03/2017	nd	nd	Periodo transitorio: max 90 d o 10 sottolotti; cert qualità ai sensi UNI EN 15358 entro 29/3/2014	Produzione di CSS EoW autorizzata ma non ancora avviata; rifiuti ritirabili 56.340 t/a
Nubile srl	Produttore		AIA	Prov. Brindisi	29/12/2010 e smi 03/06/2013	29/12/2015	49.275	Fuori prov	-	Produce CSS rifiuto, non EoW (vd. Pag. 223 del BURP: Classe 3.3.3)
Nuova Lario Srl	Produttore	Albese con Cassano		Prov. Como	06/03/2009	07/03/2018	2.417 nel 2013 (cer 191210)	Cementificio Holcim	-	CSS come rifiuto
Oppimitti Costruzioni Srl	Produttore		AIA	Prov. Parma	25/07/2013 e smi 01/04/2014, 22/08/2014	25/07/2018	nd	-	-	CSS-ex CDR
Porcarelli Gino&co srl	Produttore		aut. 208	Prov. ROMA	18/09/2014	21/02/2021	nd	nd (nota: ditta SACCI - prov.FI- dichiara che intende ritirare CSS da Porcarelli Gino&co)		Non ha conferito a nessuno; non si parla di EoW nell'atto, ma SACCI dichiara che intende ritirare da Porcarelli, e allega dich. in cui il CSS 191210 è in classe 3.2.2
Remaplast srl	Produttore	Pomezia (RM)	aut. 208	Prov. ROMA	05/08/2014	05/02/2020	20.000	Buzzi Unicem		non si parla di EoW
SNUA Srl	Produttore	San Quirino (PN)	aut. 208	Reg. FVG	18/02/2014	28/02/2024	nd	nd	modalità stoccaggio in cumuli, separato dai rifiuti; analisi trimestrali del CSS; divieto di smaltimento in discarica del CSS	93.600 t/a di rifiuti in ingresso; non si parla di CSS EoW
TERNI Energia SpA	Produttore		aut. 208	Prov. Parma	23/04/2014	30/01/2024	2.500 t stoccaggio (prod t/a nd)	nd	verifica parametri DM 22/2013 e norme UNI EN; dich conformità per ogni sottolotto; prescrizioni come da DM 22/2013	CSS EoW; la produzione è autorizzata ma non ancora attiva. NB: l'autorizzazione non è allegata alla scheda inviata.
VALLI SpA	Produttore	Lonato del Garda	aut. 208	Prov. Brescia	23/12/2013	16/12/2018	nd; (300.000 t/a di rifiuti in ingresso)	nd	Prescriz come da DM 22/2013	L'impianto è autorizzato ma non ha ancora comunicato la produzione di CSS Combustibile. <u>Attenzione:</u> la produzione di CSS Combustibile deriva dal trattamento di 030307 (scarti da separaz meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta); non mi sembra ci sia una fase di biostabilizzazione.
IREN AMBIENTE SPA	TU		AIA	Prov. Parma	15/10/2008	in rinnovo/ riesame	nd	-	-	CSS come rifiuto
Mistral FVG Srl	TU	Spilimbergo	AIA	Reg. FVG	22/05/2014	22/05/2020	25.000 (CSS)	nd	-	non si parla di CSS EoW

Ditta	Tipo impianto	Sito Impianto	Tipo Atto	Ente	Data Atto	Scadenza	Quantità CSS (t/a)	Destino CSS	Prescrizioni relative a CSS	Note
						(D.Lgs. 46: 22/05/2026)	rifiuto)			
Scarlino Energia Srl	TU	Scarlino	AIA	Prov. GROSSETO	24/10/2012 (MNS 08/10/2014)	24/10/2022	156.812 (stima)	-	max stoccaggio 3142 t	non si parla di EoW

Note

Arancione: CSS rifiuto;

Giallo: non definito se CSS rifiuto o CSS combustibile;

Verde: autorizzato come CSS combustibile;

Bianco: iter autorizzativo in corso




Figura 2 Siti degli impianti di utilizzazione di CSS combustibile autorizzati con AIA

3.2 Audizioni

3.2.1 ARPA Piemonte – Dipartimento Cuneo e Provincia di Cuneo

Il giorno 11 giugno 2014 si è tenuta una audizione dell'Arpa Piemonte e Provincia di Cuneo, a seguito di richiesta di chiarimenti sulle modalità dell'applicazione della disciplina del CSS combustibile presso l'impianto Buzzi Unicem S.p.A. di Robilante.

Il cementificio, in occasione del rinnovo dell'AIA, aveva presentato istanza di utilizzo del CSS-combustibile (ai sensi del DM 22/2013) oltre alla richiesta di rinnovo dell'utilizzo del CSS – Rifiuto (ex CDR), già autorizzato nel 2011 per un quantitativo 110.000 t/anno, prodotto utilizzando i rifiuti urbani e assimilati raccolti dai comuni della Provincia.

L'incontro ha fatto emergere le seguenti considerazioni:

- Il Cementificio di Robilante è stato incluso dal 2001 nel sistema di gestione integrata dei rifiuti della provincia di Cuneo. Sebbene la Buzzi Unicem possa contare su altre unità nel Nord Italia

(in particolare su uno stabilimento in provincia di Piacenza), questo tipo di inquadramento, probabilmente determina rigidità gestionali dei rifiuti.

- Il cementificio, per legge è tenuto a rispettare i limiti di emissioni prescritti in AIA che per alcuni parametri sono più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale. In questo specifico contesto territoriale, le emissioni consentite deriverebbero da un bilancio delle emissioni a livello provinciale tale che la situazione con intervento non modifichi lo stato della matrice ambientale. Tali condizioni si riflettono in prescrizioni assai restrittive sulla qualità del CSS.
- Questo caso di studio evidenzia la confusione che si genera fra CSS-rifiuto e CSS-Combustibile, che sono accomunati in un unico atto amministrativo che fa riferimento al DM 22/2013, dove il CSS sostanzialmente è inteso come sostituto del CDR. Questa situazione non può essere considerata positivamente ai fini della promozione di una politica di prevenzione dei rifiuti e della conseguente attuazione dei principi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 sulla fine della qualifica di rifiuto per il CSS-Combustibile.
- Il programma sperimentale in corso relativo ai controlli di qualità del CSS in ingresso per garantire limiti di emissione molto restrittivi sui metalli prescinde dagli studi fatti dal Comitato CEN TC 343 che nella norma tecnica 15508:2008 non aveva fissato limiti sui metalli, ad esclusione del mercurio, avendo accertato che i limiti alle emissioni della disciplina sui rifiuti fossero comunque rispettati in funzione delle normali dotazioni di controllo degli impianti che utilizzano CSS. Inoltre, nel DM 22/2013 sono stati fissati limiti sui metalli per la specificazione di lotti di CSS prodotti. Tale controllo dovrebbe ulteriormente garantire che la qualità dei CSS combustibili utilizzati non pregiudichi il rispetto dei limiti alle emissioni.
- Il programma sperimentale dovrebbe avere l'obiettivo di correlare fra la qualità delle emissioni con quella del CSS utilizzato. Un programma rivolto alla sola specificazione della qualità del CSS, in modalità più stringenti di quelle previste dalla disciplina e non conformi con la norma CEN sopra citata, non appare allo stato degli atti sufficientemente giustificato né è chiara la metodologia di utilizzazione dei risultati prodotti.

3.3 Altre attività

Il Comitato ha analizzato il quesito posto al Ministero dall'Associazione (AIRA) relativo alla possibilità di utilizzare rifiuti identificati dai codici CER 191004 e 191006 per la produzione di CSS. Dalla lettura della norma, il Comitato ha ritenuto che, all'infuori dei due codici CER 191001 e 191002 esplicitamente esclusi, possano essere ammessi alla produzione del CSS tutti gli altri rifiuti

del sottocapitolo 1910. Peraltro, tale impostazione appare coerente con la valutazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti ammessi alla produzione del CSS combustibile. Rimane impregiudicata la necessità che i sotto-lotti di CSS prodotti siano conformi alla Tab. 1 Allegato 1 del DM 22/2013.

Il Comitato è stato chiamato inoltre a fornire il proprio supporto al Ministero sui ricorsi presentati da associazioni che chiedevano l'annullamento del DM 22/2013.

4. Applicazione del Regolamento

4.1 Problemi nell'attuazione: criticità e possibili soluzioni

Il Regolamento, a circa 2 anni dalla sua entrata in vigore, incontra sul territorio alcune difficoltà di applicazione legate principalmente alle interpretazioni difformi da parte di enti locali e al perdurante mancato consenso sociale.

Dall'analisi della documentazione trasmessa dagli enti competenti al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge (cfr. Par. 3.1.2), si rileva una probabile confusione tra CSS rifiuto e CSS combustibile. Nonostante l'oggetto della richiesta del MATTM per conto del Comitato fosse unicamente l'acquisizione di informazioni sulla produzione e l'utilizzo del CSS-Combustibile, alcuni enti hanno inviato corposa documentazione relativa ad autorizzazioni per CSS – rifiuto. In particolare risulta evidente la confusione tra ex CDR (UNI 9903-1) e CSS – combustibile.

A tal riguardo potrebbe essere utile la segnalazione agli enti che evidenziano tali differenze. Ad esempio potrebbe essere utile diffondere le differenze elencate nella seguente tabella.

CDR	CSS rifiuto	CSS combustibile
Rifiuto Speciale non pericoloso	Rifiuto Speciale non pericoloso	Combustibile/prodotto
Derivato da trattamento di rifiuti non pericolosi (prevalentemente urbani e assimilati)	Derivato da trattamento rifiuti non pericolosi (Urbani e speciali) o anche prodotto direttamente come tale	Derivato da trattamento rifiuti non pericolosi (urbani e speciali) o anche prodotto direttamente come tale
2 tipologie (CDR e CDR Q)	125 classi	18 classi
E' un tipo di CSS	-	È un sottoinsieme di CSS
UNI 9903-01 -DM 5/2/98	UNI EN 15359:2011 Art 183 D. Lgs. 152/06	DM 22/2013 del 14/03/2013

Le principali criticità sembrano riguardare il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo piuttosto che per la produzione.

Le autorità competenti destinatarie di una domanda di modifica/rinnovo o riesame di AIA per l'utilizzo di CSS – Combustibile (ad esempio in cementifici attualmente già autorizzati al recupero di energia dai rifiuti), in molti casi ritengono tali modifiche/adequamenti come modifiche sostanziali, nonostante l'utilizzo di CSS – Combustibile, in sostituzione del CSS rifiuto, non comporti modifiche impiantistiche, di capacità produttiva (di clinker nel caso dei forni da cemento) e di limiti alle emissioni.

Tali interpretazioni portano all'apertura di procedure di screening di VIA e successivamente di VIA. Rimarrebbe inoltre la possibilità che l'Autorità competente valuti necessaria l'apertura di una procedura di VIS (Valutazione di Impatto Sanitario) qualora venga codificata nell'ordinamento legislativo nazionale (attualmente è proposta in un disegno di legge).

La disomogenea applicazione della relativa disciplina agli impianti che prevedono la sostituzione di CSS rifiuto con CSS-Combustibile in impianti già autorizzati al recupero di energia da rifiuti può sfavorire il passaggio da CSS rifiuto a CSS combustibile.

L'emanazione di una circolare o di una linea guida di applicazione della norma da parte del MATTM alle Regioni o alle Province competenti in materia di AIA e VIA, sulle circostanze che possono determinare la sussistenza di una modifica sostanziale o non sostanziale in caso di utilizzo di CSS-Combustibile potrebbe consentire di omogeneizzare l'applicazione della disciplina a livello nazionale.

4.1.1 Comitati e Associazioni

Il DM 22/2013 è stato, inoltre, oggetto di interrogazioni parlamentari alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica e di ricorsi al TAR presentati da associazioni di cittadini che ne chiedevano l'abolizione. Lo stesso Ministero dell'Ambiente nella sue memorie di costituzione in giudizio rileva come i termini presentati in tali ricorsi siano privi di giustificazioni tecnico-scientifiche o giuridiche e spesso basati su questioni pregiudiziali nonché sulla scarsa conoscenza delle norma nazionale ed europea sull'End of Waste.

A livello locale, in alcune delle aree ove sono ubicati impianti produttori o utilizzatori (anche solo potenziali) di CSS-combustibile, nascono iniziative popolari contro il DM 22/2013 e contro i CSS.

Potrebbe essere utile la costruzione di un pagina web all'interno del sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it) interamente dedicata all'argomento CSS di informazione alle Amministrazioni centrali e locali, a tutti i portatori di interessi e ai cittadini sui seguenti aspetti:

- i contenuti del DM 22/2013;
- la classificazione dei CSS secondo le norme Europee;
- le tipologie di impianti che lo possono utilizzare e produrre;
- le procedure autorizzative necessarie;
- i limiti di legge che gli impianti devono rispettare;
- i principi comunitari della Direttiva 2008/98/CE che hanno ispirato la norma End of waste;
- l'esistenza del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 15 del DM 22/2013 e i suoi compiti;

- casi di studio nazionali e internazionali con specifico riferimento all'impatto ambientale e sanitario dell'uso del CSS negli impianti industriali.

La pagina web inoltre consentirebbe al Comitato di adempiere ad uno dei suoi compiti descritti all'art. 15 comma 2 (lett. d) del DM 22/2013: *“intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile”*.

5. Proposte

Al fine di superare le difficoltà sopra descritte e incontrate nel corso di questo primo anno di applicazione del DM 22/2013, si rappresentano di seguito alcune proposte operative per migliorare l'applicazione della norma sul territorio nazionale.

5.1 Proposte di modifica decreto

5.1.1 Aspetti tecnici

La prima modifica dovrebbe consistere nella chiara distinzione tra CSS-combustibile e CSS-rifiuto. Per raggiungere questo risultato sarebbe opportuno introdurre una nuova nomenclatura del CSS-rifiuto (ad esempio rifiuto combustibile) sulla base di specifiche caratteristiche. Sarebbe necessario valutare in questo contesto la possibilità di estendere l'applicazione di tale dizione anche ai rifiuti liquidi e gassosi.

Questo renderebbe, a parere del Comitato, più efficace l'applicazione sul territorio nazionale del DM 22/2013 e consentirebbe alle Amministrazioni pubbliche di evitare di incorrere in potenziali discrasie applicative.

5.1.2 Aspetti amministrativi

Gli impianti che decidono di sostituire il combustibile convenzionale (carbone, petcoke etc) con il CSS-combustibile devono essere sottoposti al riesame dell'AIA al fine di adeguare i limiti emissivi e le altre prescrizioni legate all'esercizio di tale combustibile. La procedura di VIA per un impianto esistente e funzionante dovrebbe essere applicata in caso di modifiche sostanziali della capacità produttiva e della composizione e produzione globale di emissioni gassose..

Una seconda fattispecie riguarda gli impianti di utilizzo del CSS ove quota parte di rifiuti precedentemente utilizzati (ad esempio CDR) siano sostituiti con CSS combustibile. Il Comitato è del parere che l'impianto precedentemente autorizzato al recupero energetico da rifiuti che sostituisca in quota parte tali rifiuti con CSS combustibile (CSSC), non debba essere soggetto a una nuova validazione in riferimento alla VIA, in quanto ritiene che non si sia in presenza di modifica sostanziale. Infatti, i limiti alle emissioni rimangono i medesimi ed è presumibile che la massa di inquinanti emessa diminuisca per effetto dell'alimentazione a bocca forno o nei bruciatori della camera di combustione di materiali dotati di certificazione e quindi più omogenei, sicuramente standardizzati e con inferiori concentrazioni di contaminanti (Cl e Hg) rispetto ai rifiuti che hanno sostituito. Rimane impregiudicata la possibilità dell'autorità competente di adeguare le prescrizioni nell'ambito del rinnovo dell'AIA.

5.2 Istituzione di un sito web

È opportuno che sia realizzato dal MATTM un sito web dedicato al CSS combustibile di consultazione ed eventuale interlocuzione con le Autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e di divulgazione delle informazioni disponibili in relazione alla progressiva attuazione del decreto.

6. Conclusioni

Il D.M. 14 febbraio 2013 n. 22 ha introdotto, in Italia, una disciplina specifica per la qualificazione di una tipologia di combustili solidi secondari (CSSC) che possono essere inquadrati, da un punto di vista normativo, come prodotti e che sono stati perciò inseriti dal D.M. 20 marzo 2013 nell'Allegato X, parte V del D.lgs. 152/2006. Tali CSS vengono definiti dal DM 22/13 "CSS-Combustibili" (qui definiti come "CSSC") e derivano dalle attività di trattamento e gestione dei rifiuti. La relativa disciplina si incardina sui seguenti principi fondamentali e che si differenzia da quella dei CSS rifiuto:

- 1) Origine dei rifiuti da cui è possibile produrre i CSSC;
- 2) Impianto di produzione dei CSSC che deve essere autorizzato in procedura ordinaria;
- 3) Conformità dei CSSC, per sottolotti prodotti su base giornaliera, rispetto alle caratteristiche di qualità prescritte in termini di potere calorifico (3 classi), concentrazione di cloro (3 classi) e concentrazione di mercurio (2 classi);
- 4) Controllo ulteriore, per lotti di produzione non superiori a 1.500 t, della qualità dei CSSC relativamente alla concentrazione dei metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Mn, Ni, Pb, Cu, Tl e V) per i quali sono state previste concentrazioni limite che definiscono le cosiddette caratteristiche di specificazione;
- 5) Impianti di destinazione finali individuati in cementifici di potenzialità superiore a 500 t/d di clinker e centrali di potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- 6) Termine massimo di sei mesi di giacenza dei CSSC così qualificati prima del loro avvio agli impianti di destino finale;
- 7) Conformità delle emissioni ai limiti della disciplina su incenerimento e co-incenerimento, più restrittivi di quelli della disciplina sulle emissioni degli impianti industriali.

Il D.M. 22/13 rappresenta l'evoluzione della disciplina sui rifiuti per dare attuazione ai principi dettati dalla Direttiva 2008/98/CE sulla gerarchia nella gestione dei rifiuti che privilegia la prevenzione, seguita dal riciclo di materia con produzione di prodotti che perdono la qualificazione di rifiuti, prevista dall'art. 6 della citata direttiva e dall'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06. L'Italia, in questo settore, è stata la prima fra gli altri paesi dell'Unione Europea; - che perciò guardano con interesse e curiosità alle esperienze derivanti dall'attuazione del decreto - a stabilire i criteri e le procedure che consentono di qualificare fuori dalla disciplina dei rifiuti i combustibili solidi secondari da essi prodotti. Le caratteristiche di qualità del CSSC derivano dalla norma UNI EN

15359:2011 nonché dalle altre (una trentina) ad essa collegate sviluppate dal Comitato Tecnico (TC) 343 del Comitato Europeo di Normazione (CEN). Tale norma, infatti, ha per oggetto la classificazione dei cosiddetti SRF (“Solid Recovered Fuel”, poi tradotti in lingua italiana come “Combustibili Solidi Secondari”). Il sopracitato decreto è stato notificato alla Commissione Europea seguendo le procedure dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE che non ha excepto la sussistenza di pregiudizi in relazione ai principi di tutela della salute e di prevenzione dell’ambiente né lesione dei principi della libera concorrenza.

I primi due anni di attuazione del decreto hanno evidenziato alcuni punti della disciplina che richiederebbero un intervento correttivo onde consentirne una più omogenea applicazione evitando interpretazioni non corrette e chiarendo il regime di autorizzazione degli impianti cui sono destinati i CSSC, soprattutto in relazione alla VIA e all’AIA.

Un primo punto riguarda la necessità di escludere dal Regolamento, il cui campo di applicazione riguarda esclusivamente i CSS-combustibili (CSSC), qualsiasi riferimento diretto o indiretto ai CSS-rifiuto (CSS), definiti nel D. Lgs. 152/06 all’art. 183, comma 1, lettera cc). Infatti, la Tab. 1 dell’Allegato 1 del DM 22/13 riporta, seppur su sfondo grigio, le caratteristiche di classificazione dei CSS in generale, anche con riferimento alle classi 4 e 5 per potere calorifico e concentrazione di Cl e alle classi 3, 4 e 5 per la concentrazione di Hg, che qualificerebbero un CSS-rifiuto (CSS) e non un CSS-combustibile (CSSC). Tale confusione conduce inevitabilmente gli operatori a considerare che quanto è stato prescritto per i CSSC debba essere esteso anche ai CSS con conseguente complicazione inestricabile del regime delle autorizzazioni nonché del sistema di gestione della qualità.

Un secondo punto riguarda le caratteristiche di specificazione dei CSSC che, in caso di non conformità, non comportano uno scarto automatico del lotto di produzione con conseguente qualificazione come CSS. Tali concentrazioni possono fare sorgere il dubbio che il CSSC sia in effetti meglio qualificabile come CSS considerando che tali concentrazioni sono molto prossime a quelle riportate nell’Allegato 2 sub allegato 1 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i. che riguarda le caratteristiche del CDR. Sarebbe, perciò, opportuno che la Tabella 2 fosse omessa dall’Allegato 2 con conseguente riforma dell’art. 8 commi 5 e 6. Si potrebbe ovviare a tale problema facendo riferimento alle concentrazioni massime di metalli riscontrabili nei combustibili solidi convenzionali, riportate nell’Allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. soprattutto con riferimento a quelli della Sezione 4 (Individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo).

Inoltre, il Comitato ha manifestato la propria intenzione di richiedere, per le attività di comunicazione istituzionale, la creazione di una pagina web sul sito del Ministero, al fine di portare a conoscenza del pubblico informazioni utili in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori, per agevolare l'interpretazione delle norme e per divulgare informazioni chiare sull'applicazione del Regolamento.

Dalla consultazione effettuata attraverso l'interrogazione delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni è risultato che ad oggi esistono alcuni impianti pronti per la produzione di CSSC mentre la effettiva utilizzazione di CSSC deve essere ancora avviata.

Il Comitato sarà immediatamente impegnato nel secondo anno di attività in incontri con associazioni di categoria e consorzi, con avvio di tavoli di lavoro finalizzati a informare il mondo imprenditoriale sul tema, e a elaborare protocolli di intesa, ivi incluse le procedure di certificazione, anche al fine di snellire l'iter burocratico.